



Il Prefetto di Palermo

PREMESSO che il 23 e 24 marzo 2019 si svolgerà a Palermo la visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese;

VISTE le riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia tenutesi in Prefettura nel corso delle quali è stata considerata la necessità di garantire la massima cornice di sicurezza in occasione dell'evento e di adottare misure finalizzate ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza;

VISTA la nota n.1351 del 12.3.2019 del Questore di Palermo che, in relazione alla riunione tenuta presso il tavolo tecnico della Questura, al fine di prevenire eventuali azioni di disturbo realizzate con materiali pericolosi, rappresenta la necessità di adottare idoneo provvedimento finalizzato ad interdire, a partire dalle ore 00.01 del 23.03.2019 sino alle ore 18.00 del 24.03.2019, le attività di trasporto e trasferimento nel territorio del capoluogo di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, gas tossici e artifici pirotecnici e che con riferimento ai mezzi che trasportano carburanti, GPL e metano, tenuto conto della riunione tecnica tenuta presso la Questura, rappresenta la necessità di consentirne, nei sopra detti giorni e fasce orarie, esclusivamente il mero attraversamento nel territorio cittadino mediante i seguenti percorsi viari, per raggiungere i quali potrebbe consentirsi il mero transito di tali mezzi lungo la via Felice Galletti ed il tratto SS 113- via Messina Marine compreso tra il civico 797 e il civico 813:- Per i mezzi provenienti dal lato Messina e diretti verso lato Trapani: Viale Regione Siciliana Sud –Est, Via Ernesto Basile, SS624 Palermo Sciacca; uscita Giacalone al Km 14+500- SP20 – SS186- svincolo Partinico – A 29.

Per i mezzi provenienti dal lato Trapani e diretti verso Messina:A29 – uscita Partinico – SS113 – SS 186, bivio Giacalone – SS624 Palermo – Sciacca, via Ernesto Basile, VIALE Regione Siciliana Sud- Est.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 *“Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabile per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;*

RICHIAMATA la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale è riconosciuta *«la legittimità del potere prefettizio a condizione che l'esercizio del potere stesso avvenga nel solco tracciato da norme primarie, che sia congruamente motivato e che il sacrificio imposto ai cittadini rispetti un principio di proporzionalità che dimostri la prevalenza dell'interesse*

pubblico perseguito» (Consiglio di Stato Sez. IV 1 giugno 1994, n. 467) ed ancora *«le ordinanze prefettizie sono emanabili anche in materia di libera iniziativa economica e di diritto di proprietà, salvo il riscontro in concreto del rispetto dei limiti posti all'esercizio del relativo potere, fra i quali quello dell'adeguatezza del provvedimento e i presupposti dell'urgenza o della grave necessità, considerati sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, ai quali, cioè, in mancanza, stia per venire un pericolo»* (T.A.R. Lazio sez. I 11 gennaio 1989, n. 1 e T.A.R. Genova sez. II, 23 marzo 2003, n. 524 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 giugno 2005, n. 85);

RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente nel senso richiamato, attese anche le risultanze delle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia;

VISTO l'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

Art. 1

A decorrere **dalle ore 00.01 del 23.03.2019 sino alle ore 18.00 del 24.03.2019** è fatto divieto assoluto di trasporto, nel territorio del capoluogo, di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, gas tossici e artifici pirotecnici;

Art.2

A decorrere **dalle ore 00.01 del 23.03.2019 sino alle ore 18.00 del 24.03.2019** vige altresì nel territorio del capoluogo il divieto di trasporto di carburanti, G.P.L. e metano.

I mezzi che trasportano carburanti, GPL e metano potranno transitare esclusivamente attraverso i seguenti percorsi viari, per raggiungere i quali potrebbe consentirsi il mero transito di tali mezzi lungo la via Felice Galletti ed il tratto SS 113 – via Messina Marine compreso tra il civico 797 e il civico 813:

- Per i mezzi provenienti da Messina in direzione Trapani:

Viale Regione Siciliana Sud - Est, Via Ernesto Basile, SS624 Palermo – Sciacca, uscita Giacalone al Km 14+500- SP 20 - SS 186 – svincolo Partinico – A29

- Per i mezzi provenienti da Trapani in direzione Messina:

A29 – uscita Partinico – SS113 – SS186, bivio Giacalone – SS 624 Palermo – Sciacca, via Ernesto Basile, Viale Regione Siciliana Sud - Est.

Il Sig. Questore di Palermo è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza cureranno la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza, procedendo nei termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente rispettivamente entro 30 ovvero 60 giorni dalla notifica.

IL PREFETTO

(De Miro)